

S.A.PENS.

SINDACATO AUTONOMO PENSIONATI OR.S.A.



SEGRETERIA REGIONALE "LAZIO"

Via Porta S. LORENZO, 8 00185 ROMA Sito Internet: www.sapens.it Tel. 06-87452148 06-491220 Fax 06-47307679 Fax FS 970-67679 E-mail: sapenslazio@sindacatoorsa.it



CUNEO FISCALE PER SOLI LAVORATORI DIPENDENTI

Dopo la firma del Presidente della Repubblica Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3.

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Art. 2.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

- 1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c -bis), d), h bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
 - 2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
 - 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Ancora una volta esclusi i pensionati. Pronti alla modifica del decreto con l'inclusione dei titolari di pensione ai benefici.

Roma 06.02.2020

Segreteria Regionale S.a.pens. – Or.s.a. Lazio